

Regolarità contributiva. Il ministero del Lavoro risponde a un interpello del Consiglio nazionale ingegneri

Senza Durc stop ai lavori edili

Roberta Zanino

■ Se non c'è il Durc si fermano i lavori edili nel condominio. Questa, in sintesi, la risposta all'interpello 1/2016 in materia di sicurezza sul lavoro fornito dalla commissione istituita presso il ministero del Lavoro.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha chiesto di conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 90, commi 9 e 10 del decreto legislativo 81/2008, anche alla luce delle novità in materia di documento unico di regolarità contributiva contenute nel Dm del 30 gennaio 2015 (il **Durc online**). La norma stabilisce tra l'altro gli obblighi in capo al committente o al responsabile dei lavori, nel caso di lavori privati in edilizia, quali ad esempio una ristrutturazione condominiale.

I chiarimenti forniti dalla Commissione consentono di tracciare una guida chiara per gli

amministratori che appaltino dei lavori edili nel condominio. Vediamo gli obblighi e le eventuali sanzioni. Per prima cosa l'amministratore del condominio verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi acquisendo:

① certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

② Durc;

③ autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nell'allegato XVII al Testo unico.

Attualmente, l'amministrazione acquisisce direttamente

CONTROLLI PREVENTIVI

Il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori affidatari delle opere

il Durc e pertanto non è compito del committente inviarlo unitamente alla Dia. È assolutamente necessario, tuttavia, che la regolarità delle imprese che eseguono i lavori edili sia **preventivamente verificata**. Soprattutto perché, nel caso in cui l'impresa o il lavoratore autonomo che realizzano i lavori non posseggano il Durc (o meglio, non siano regolari nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile, perché di per sé il Durc non può essere emesso nel caso di irregolarità), l'efficacia del titolo abilitativo viene sospesa.

Gli uffici comunali, acquisito direttamente il documento, ove non visia la regolarità contributiva, imporranno lo stop ai lavori. E lo stesso effetto potrebbe verificarsi nel caso di sopralluogo degli organi di vigilanza (si pensi per esempio alle verifiche degli ispettori del lavoro o a un accer-

tamento congiunto Inail - Inps - Direzione provinciale lavoro e servizi ispettivi delle Asl).

La Commissione ricorda che lo stop ai lavori può far seguito anche a un accertamento ispettivo nel corso del quale emerga l'assenza della regolarità contributiva per un'impresa presente in cantiere: in tal caso, infatti, è obbligo dell'organo vigilante comunicare agli uffici comunali quanto riscontrato al fine della sospensione del titolo abilitativo.

Anche in questo caso, evidentemente, è necessario che l'amministratore presti la necessaria attenzione al fine di evitare sgradevoli sorprese: in particolare, ovviamente, dovranno accedere al cantiere soltanto le imprese segnalate al Comune e di cui si è preventivamente accertata la regolarità contributiva.